

COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE

**Delibera del giorno
5 novembre 2018**

in merito al reclamo presentato dalla società Ac Nepoti, nella persona del suo Presidente dott. Pietro Stefanetti avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Savena-Ac Nepoti, ha deliberato:

la perdita sportiva per 3-0 della società Ac Nepoti, la penalizzazione della stessa società di 1 punto in classifica e l'ammenda di €. 10 ai sensi dell' art. 72, richiamato dall' art. 77 delle N.a.s.

LETTI ED ESAMINATI

Il referto di gara, l'istanza di revisione presentata da Ac Nepoti;

SENTITI

Il Direttore di gara; e per AC Nepoti il Presidente dott. Pietro Stefanetti; il Dirigente Sig. Michele Di Sebastiano; il tesserato Sig. Christian Piccolo

ACQUISITE D' UFFICIO

ulteriori informazioni e notizie utili ad istruire il presente giudizio;

HA COSI' DECISO

Il "thema decidendum" non può che essere uno solo, ovvero verificare se la società Nepoti si è effettivamente ritirata dalla gara, adducendo il motivo della scarsa visibilità a causa del mancato funzionamento di un palo della luce, a nulla rilevando, in questa sede, la sussistenza o meno di sufficienti condizioni di visibilità per proseguirla.

La questione, del resto, non è stata nemmeno sollevata nel ricorso, tanto più che il Direttore di gara aveva chiaramente manifestato alle squadre l'intenzione di portare a termine comunque la partita sia "*per facta concludentia*", non sospendendo il gioco non appena si è verificato il guasto tecnico all'impianto di illuminazione del campo Alberto Mario; sia "*apertis verbis*", convocando a detto fine i capitani durante l'intervallo per esprimere loro tale suo proposito.

Sul punto controverso della vicenda, le versioni delle parti sono totalmente discordanti.

La società Ac Nepoti ha difatti sostenuto nel ricorso e poi in sede di audizione che il Sig. Cristian Piccolo, convocato quale capitano della Nepoti insieme al collega avversario per esprimere le rispettive intenzioni circa la prosecuzione della gara, si limitò a chiedere una verifica sulla relativa regolarità e a riferire al Direttore di gara di ignorare le disposizioni regolamentari in casi simili, senza perciò prendere specifica posizione sulla ripresa o meno del gioco nelle condizioni di scarsa illuminazione che era stata già evidenziata all'arbitro, tantomeno dichiarare che la propria squadra si sarebbe rifiutata di giocare il secondo tempo (circostanze confermate dallo stesso sig. Piccolo alla Commissione Giudicante).

Il Direttore di gara ha invece riferito che i Dirigenti della società Ac Nepoti, al termine del primo tempo, lo avevano avvicinato per contestare la non regolarità della gara per via delle condizioni di scarsa illuminazione del campo, che si riservavano di documentare con delle fotografie, e che a loro avviso la gara non poteva più proseguire; ed ha poi aggiunto, nel proprio referto, che il capitano della Nepoti, da lui chiamato per esprimersi in maniera definitiva sulle intenzioni della propria squadra, gli aveva dichiarato che "*in queste condizioni non giocavano*"; confermando tutte queste circostanze anche nel corso della sua audizione.

Alla luce di quanto sopra, l'istanza di revisione presentata da Ac Nepoti non può trovare accoglimento.

A questa conclusione si deve difatti pervenire non potendo che ritenere degne di fede le dichiarazioni del Direttore di gara, al quale questa Commissione non può rimproverare un eccesso di zelo per avere chiesto ai capitani di esprimersi in ordine alla sua intenzione di portare a termine la gara, essendo chiaro che la sua condotta – ancorchè possibile causa della controversia de quo - è stata dettata dal desiderio

SEGUE

PAG. 2

di favorire una decisione condivisa, non necessaria nella fattispecie, in quanto di sua sola competenza, che ne comprova la buona fede.

Non si intende con ciò smentire la tesi della società ricorrente, supportata dal fatto che la squadra era già rientrata sul terreno di gioco per disputare il secondo tempo, al momento della sospensione della gara; anzi, si può persino ipotizzare che il Direttore di gara abbia male interpretato le parole del Sig. Piccolo - ovvero, in sostanza, la decisione della società Ac Nepoti del quale in quel frangente il capitano si rendeva portavoce – e perciò le abbia intese come la ferma volontà di non andare avanti per via della scarsa illuminazione del campo, piuttosto che la disponibilità a rimettersi alla sua decisione sulla prosecuzione della gara.

Siamo però nel campo delle ipotesi, irrilevanti sul piano probatorio ai fini della decisione, ma che non lasciano indifferente chi ha dovuto esaminare e valutare un caso così particolare e controverso con un provvedimento che comunque avrebbe inevitabilmente deluso le aspettative di una delle due formazioni.

Ecco perché questa Commissione, che deve sempre ispirare le proprie decisioni ai principi informativi del Centro Sportivo Italiano, avrebbe preferito poter disporre d'ufficio, per equità, la ripresa e prosecuzione della gara dal momento della sua interruzione con il risultato fino ad allora conseguito e a tal fine ordinare alla Commissione Calcio di riprogrammare la disputa della partita Savena-Ac Nepoti limitatamente al secondo tempo e partendo dal 3-1 per la squadra di casa, piuttosto che confermare il provvedimento impugnato.

Tuttavia, il regolamento attualmente vigente, del quale questa Commissione suggerisce sommessamente la revisione così da prevenire clamorose iniquità in determinati casi (si pensi, ad esempio, all'assurdità di dover disporre la ripetizione di una partita sospesa a pochi minuti dalla fine, per un qualsiasi motivo, sul risultato nettamente a favore di una squadra sull'altra), stabilisce l'inderogabilità dell'art. 77 e quindi l'applicazione obbligatoria delle disposizioni di cui all'art. 72.

Ciò che non consente al Giudice di secondo grado di discostarsi dalla decisione del Giudice Unico, nemmeno per quanto attiene alle sanzioni accessorie della penalizzazione di 1 punto in classifica e della ammenda di €. 10 che devono essere, giocoforza, confermate.

P.Q.M.

La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente decidendo, rigetta l'istanza di revisione e conferma integralmente il provvedimento impugnato.

La tassa reclamo è trattenuta.

La Commissione Provinciale Giudicante deliberante: Fabio VILLANI (Presidente), Massimo Baldassini, Claudio COCCHI, Francesca MARTINELLI, Pier Paolo Moro, Stefano Saveri (Componenti)